

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I e II ciclo di istruzione a.s.2023/2024 - Indicazioni per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti in Scuola in Ospedale e in Istruzione domiciliare.

Per sostenere le scuole che quest'anno hanno l'opportunità di accompagnare e valorizzare il percorso conclusivo degli studi delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale o a domicilio, ripercorriamo in sintesi le indicazioni più utili per orientare il lavoro dei Consigli di classe e delle future Commissioni d'Esame.

La Normativa

I testi normativi di riferimento per l'Esame di Stato del primo ciclo sono:

- ✓ il Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 e successive modificazioni, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i¹), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- ✓ D.M. 741, art. 15,² e D.M. 742 del 3 ottobre 2017;
- ✓ le Note 1865/2017, 312/2018, 7885/2018 e 5772/2019.

Il testo normativo di riferimento per l'Esame di Stato del secondo ciclo è:

l'O.M. n. 55 del 22.03.2024, emanata da Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024.

Resta fondamentale, sia per l'Esame di Stato del primo che per quello del secondo ciclo, la lettura D.M.461 del 2019, *Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare*³ che ribadisce due aspetti essenziali alla realizzazione delle corrette procedure di

¹ <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&atto.codiceRedazionale=17G00070&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&gid=&tabID=0.8675593250957665&title=lbl.dettaglioAtto>

² [D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - D.M. 742 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Miur](#). La nota più recente sullo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione redatta dalla *Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*, è la n. 4155 del 7 febbraio 2023 che ripercorre requisiti e voti di ammissione, prove d'esame, voti finali e certificazione delle competenze ma per "particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all'estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze", richiama il decreto in nota (il D.M.741 del 2017 a firma della Ministra Fedeli) e le note qui citate. Inoltre si richiama il D.M. 461/2019, *Linee di indirizzo sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare*, da tenere presente perché garantisce l'integrazione dell'intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l'attività didattica di istruzione domiciliare dello studente (fondamentale ancor più per gli aspetti relativi alla valutazione degli apprendimenti) - e più recente e aggiornato anche per procedure e terminologia.

³ [Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare - Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare - Miur](#). Questo documento, proposto in bozza al Ministero dalla Rete nazionale delle scuole polo per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare e poi divenuto norma nazionale, supera i precedenti testi normativi consolidando anche la terminologia più appropriata, ad esempio abolendo il riferimento a 'corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura' (presente nel D.M.741/2017) per riconoscere la piena validità formativa alla Scuola in ospedale e all'Istruzione domiciliare, che è un Servizio di eccellenza del nostro Ministero. Sarà bene ricordare qui che i percorsi di istruzione domiciliare sono realizzati dalla scuole di *appartenenza* (viene superato anche il precedente riferimento alle scuole di *provenienza*: il senso di appartenenza alla scuola è molto significativo e di valore, per i nostri studenti in situazione di malattia e va molto sottolineato, dal momento che gli studenti rimangono iscritti, anche per degenze significative, alle loro scuole e non vengono trasferiti né alla scuole con sezione ospedaliera né in altri istituti vicini alle sedi ospedaliere ove svolgono le cure). L'alunno in situazione di malattia 'appartiene' al suo istituto (continuerà quindi a pensare alla *sua* scuola) anche se per un periodo di tempo, magari rilevante, frequenterà altri

valutazione degli apprendimenti e di svolgimento delle prove d'Esame:

1. *L'istruzione ospedaliera e domiciliare va considerata quale **servizio scolastico a tutti gli effetti e concorre alla validità e valutazione dell'anno scolastico**. L'attività didattica svolta in ospedale e a domicilio costituisce attività scolastica a tutti gli effetti per gli alunni, allo stesso modo di quella svolta in classe, sia che venga fatta in orario aggiuntivo dai docenti resisi disponibili, sia che si realizzi a distanza con l'uso delle tecnologie. Frequentare la scuola regolarmente in classe o frequentare la scuola in ospedale o a domicilio sono possibilità formative che si equivalgono a norma di legge. Le valutazioni espresse, quindi, dai docenti ospedalieri hanno piena validità e 'valore', in termini educativi e di relazione pedagogica e formativa: esattamente come le valutazioni espresse dai docenti delle classi di appartenenza.*

2. *Gli USR svolgono un ruolo essenziale per lo svolgimento degli Esami di Stato a termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli studenti ospedalizzati o in istruzione domiciliare, ai sensi del D.lgs. n. 62/2017⁴*

INDICE

- I. **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE**
- II. **AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE**
- III. **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE**
- IV. **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE**
- V. **AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE**
- VI. **LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME**
- VII. **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE**
- VIII. **MONTE ORE ASSENZE E VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**
- IX. **CONCLUSIONI**

docenti e compagni e medici e infermieri e personale ospedaliero. All'art.5, il D.M.461 ribadisce la *pariteticità* di rapporto fra la scuola ospedaliera e la scuola di appartenenza.

⁴ Tale responsabilità si rinviene in particolar modo nell'art.8 dell'O.M. 55 del 22 marzo 2024, che disciplina l'effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica e impegna i Dirigenti preposti agli USR a valutare le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica, per i candidati degenti in luoghi di cura o ospedali o detenuti e autorizzare le Commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. La responsabilità degli USR è anche ribadita all'art.12 comma 5 per le eventuali difficoltà obiettive e motivate ("rimesse **alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale** di riferimento") nella nomina dei commissari.

I. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

Ecco quanto dispone l'articolo 15 del D.M. 241/2017:

(Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

1. *L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, **possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.***
2. *L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.*
3. *Gli alunni che hanno frequentato **corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti** e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, **sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri**, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.*
4. *Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, **viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.***
5. ***Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva.** In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni **sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.***
6. ***Le modalità di effettuazione dell'Esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola.** In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.*
7. *Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.*

II. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

Per quanto riguarda l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione si applica quanto contenuto nell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che si riporta di seguito:

1. *Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, **i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.***
2. *Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, **i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale***

fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4⁵.

3. *Per lo svolgimento delle prove nazionali INVALSI, se l'alunno è impossibilitato a svolgerle in presenza a scuola, sia che si trovi ricoverato presso una struttura ospedaliera sia che si trovi presso il proprio domicilio, può essere messo in condizioni di svolgerle, sempre previo certificato medico: attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati.*

III. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

Per quanto concerne le prove dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, in ottemperanza a quanto descritto dal sopra citato D.M. 741/2017, si specifica che gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola, sia che si trovino ricoverati presso strutture ospedaliere sia che si trovino in istruzione domiciliare, possono sostenere tali prove in sessione suppletiva, laddove lo permettano le condizioni salute (previo certificato medico), alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. In questo caso il Presidente della Commissione, acquisita la richiesta dei genitori, corredata da specifica certificazione medica, dispone le modalità di svolgimento delle prove scritte presso la struttura ospedaliera. Tale modalità è estesa anche agli alunni che usufruiscono dell'istruzione domiciliare che, sempre **previo accertamento medico**, sono impossibilitati a recarsi a scuola.

In casi di particolare gravità, è possibile lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati; durante il colloquio la commissione deve sempre operare al completo.

IV. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE

Il testo normativo di riferimento per l'Esame di Stato del secondo ciclo è l'O.M. n. 55 del 22.03.2024.

Per i candidati ricoverati in luoghi di cura o in ospedale, in particolare, gli articoli ai quali fare riferimento sono:

- l'art. 3, comma 4, che disciplina le **modalità di valutazione del candidato per l'ammissione all'esame** di Stato (in particolare, la responsabilità dei docenti ospedalieri a scrutinare, se la durata delle lezioni ospedaliere o in luoghi di cura è prevalente rispetto alla frequenza regolare in classe; la responsabilità dei docenti della classe di appartenenza, se prevale la frequenza regolare) e la condivisione degli elementi di valutazione acquisiti;
- l'art. 8, **sull'effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica**, che attribuisce ai Dirigenti preposti agli USR la valutazione delle richieste riguardanti i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. I Dirigenti degli USR autorizzano, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in

⁵ Al fine di promuovere modalità valutative molto equilibrate e che favoriscono forme di raccordo interistituzionale tra le scuole e valorizzano l'intero percorso di studi e il profilo formativo raggiunto dai candidati, possono essere convocate nel corso dei prossimi giorni e settimane, anche per via telematica - specie nel caso di scuole di appartenenza fuori Regione - riunioni aperte (i cosiddetti consigli di classe "integrati", già sperimentati in Piemonte) cui partecipino i docenti della scuola di appartenenza e i docenti della scuola ospedaliera che hanno preso in carico lo studente.

- modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza;
- l'art. 12, comma 5, **sulla costituzione della Commissione d'esame**, che regola la necessaria integrazione delle competenze professionali dei docenti – quelli ospedalieri e quelli della classe di appartenenza – nel caso in cui i candidati abbiano frequentato la scuola in ospedale (o in altri luoghi di cura) per una durata prevalente;
 - art. 24 comma 6, sulle **prove scritte dei candidati con disabilità**, che precisa “**per candidati ricoverati** e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate”.

Da tenere sempre presente il DM. 461 del 6 giugno 2019, le *Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare* (si vedano anche i richiami in nota).

V. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE

Si riporta di seguito quanto contenuto all'art. 3 comma 4 dell'O.M. n. 55 del 22 marzo 2024:

Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti:

- a. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, **abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni**, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi **trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati**. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;*
- b. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, **abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni**, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi **effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione** eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.*

L'articolo succitato (art. 3) dell'O.M. riprende quanto contenuto nell'art. 22 del D.lgs 62/2017 *Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale* che, con una sintesi molto efficace, disciplina di fatto sia gli aspetti relativi alla valutazione (scrutinio di ammissione all'esame di Stato) che lo svolgimento delle prove.

Al comma 1 si legge: “Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e **finale**”.

Al comma 2 si specifica: “Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli

insegnamenti nei corsi stessi **effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento**⁶, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. **Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi**, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

E infine, il comma 3 che esplicita: “Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare”⁷.

VI LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Sulla **costituzione della Commissione d'esame**, nel caso in cui i candidati abbiano frequentato la scuola in ospedale (o in altri luoghi di cura) per una durata prevalente, è necessario costituire una commissione d'esame 'integrata'. Si faccia riferimento all'art. 12, comma 5, dell'Ordinanza: *Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni; per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori.*

VII MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE FUORI DALLA SEDE SCOLASTICA

In riferimento all'effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica, l'art. 8, c. 1 dell'O.M. 55 del 22 marzo 2024 precisa: *I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di*

⁶ *Scuola di riferimento*: definizione un poco ambigua; preme far notare, anche qui, come il testo normativo del 2019, *Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare*, abbia innovato in meglio e definito con precisione la valenza della scuola alla quale gli studenti risultano iscritti e alla quale 'appartengono' (da qui, il ricorso alla definizione di scuola 'di appartenenza' sostenuta anche da tutti il personale docente che opera in corsia).

⁷ La prima a sentirsi chiamata in causa deve essere quindi la scuola di appartenenza. La delega (seppure implicita) della responsabilità educativa e formativa, spesso assunta dai docenti ospedalieri (che comunque continuano a intervenire anche a domicilio, se la scuola di appartenenza non riesce per vari motivi ad attivare un progetto) è di fatto sopravvissute fino a poco tempo fa ma certo non sono auspicabili. Anche su questo aspetto, il D.M. 641/2019 ha fatto la dovuta chiarezza. Escludendo le dovute eccezioni, l'attivazione dell'istruzione domiciliare deve essere realizzata prontamente dalle scuole di appartenenza e grazie all'impegno di tutti i docenti di classe. Le responsabilità relative a valutazione e svolgimento delle prove – effettuate fuori dalla sede scolastica – sono quindi a carico Consiglio dei docenti della classe di appartenenza, quando la durata del ricovero in ospedale (prima delle dimissioni e del successivo ricovero a domicilio) non sia superiore ai giorni di regolare frequenza scolastica o a domicilio.

cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza.

Pertanto, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, tutte le prove d'esame sono effettuate in presenza e, di norma, nella sessione suppletiva, come agli artt. 8, 17 e 26 della O.M. 55 succitata. Il Dirigente dell'USR, a seguito di attenta valutazione della richiesta, dispone l'autorizzazione allo spostamento della Commissione.

I Dirigenti scolastici che accertino l'impossibilità di un alunno a svolgere le prove scritte in presenza, nella sede scolastica di appartenenza dell'alunno, **dopo avere acquisito la richiesta dei genitori e/o dello stesso candidato (maggiormente) e la opportuna certificazione medica**, inoltreranno richiesta all'USR per la Campania, Ufficio IV e ne daranno opportuna comunicazione anche al Presidente di Commissione per i successivi adempimenti di competenza, all'atto dell'insediamento della Commissione.

VIII MONTE ORE ASSENZE E VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

L'opportuna premessa è che i giorni svolti dalle studentesse e dagli studenti in istruzione domiciliare e/o ospedaliera siano considerati giorni effettivi di scuola e non conteggiati come assenze.

Ai sensi del D.P.R 122 del 22 giugno 2009, l'anno scolastico è valido se l'alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal Collegio dei docenti. Le deroghe vanno individuate per casi eccezionali, debitamente documentati e applicate a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari alla valutazione finale. Ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il MIUR – ora MIM - con circolare n. 20/2011 ha riportato, a puro titolo indicativo, alcune tipologie di assenza che possono rientrare tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, fra le quali:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- **terapie e/o cure programmate;**

+ Rientrano nelle casistiche previste per la deroga i giorni di assenza derivanti da un'attivazione non tempestiva del progetto di istruzione domiciliare o da una non tempestiva presa in carico dell'istruzione ospedaliera (per le ragioni più varie).

Al fine di esplorare i principi delineati, saranno analizzate alcune pronunce della giustizia amministrativa. Tali provvedimenti, nel caso in cui è stato accolto il ricorso, fanno riferimento al vizio di eccesso di potere, come causa di annullamento dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990.

L'eccesso di potere si realizza in tutti quei casi in cui vi sia uno sviamento del potere nel senso che, nella tipica fattispecie procedimentale, si accerta il mancato perseguimento del fine cui l'esercizio del potere stesso deve tendere sulla base di una serie di indici sintomatici.

Sono state individuate figure sintomatiche di eccesso di potere, che nei casi di seguito analizzati, fanno riferimento spesso alla proporzionalità dell'azione amministrativa. Questa figura, in particolare, risente fortemente dell'evoluzione subita dall'interesse legittimo in questi anni. Se la violazione si è concretizzata in una non corretta valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, con un sacrificio "sproporzionato" dell'interesse privato, l'atto è illegittimo per eccesso di potere. In questa fattispecie, dunque, il ragionamento del giudice assume connotati di ancora maggiore pregnanza. Il giudice, per ritenere violato il principio di proporzionalità, sovrappone il proprio ragionamento a quello dell'amministrazione. La proporzionalità si lega direttamente al parametro generale della ragionevolezza del provvedimento amministrativo: infatti, una volta individuato l'interesse pubblico in concreto da realizzare, ogni scelta deve essere consequenziale sul piano logico rispetto alle premesse costituite dai dati evidenziati nella situazione concreta, tenendo conto che l'interesse cosiddetto primario va armonizzato con gli interessi (pubblici o privati).

Nella sentenza del **TAR Campania n. 4522 del 16/09/2015** è affrontata la questione dei certificati medici e soprattutto la ponderazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti secondo il principio della proporzionalità (e della ragionevolezza). Infatti, il Collegio giudicante ha rilevato *come l'Istituto scolastico non abbia ritenuto validi, ai fini della deroga sul conteggio delle assenze, i certificati medici depositati dall'alunno e che, invece, qualora tali certificati fossero considerati idonei, il totale delle assenze sostanzialmente rientrerebbe nel tetto massimo consentito. Viene quindi in rilievo la questione dell'esistenza o meno di quelle cause, la cui determinazione è rimessa dalla legge alle disposizioni dei singoli istituti scolastici, che consentono di giustificare le assenze e di derogare, in via eccezionale, al limite della necessaria presenza ad almeno tre quarti dell'orario scolastico.*

Il TAR Campania ha ribadito, in via preliminare, l'importanza della presenza scolastica, presupposto fondamentale per un corretto apprendimento, e l'eccezionalità che deve contraddistinguere le deroghe al numero minimo di presenze necessarie previste nella normativa su richiamata. Ma secondo il Collegio *si deve considerare l'esistenza di particolari situazioni, derivanti da disagi familiari o sociali o da motivi di salute psico-fisica, in cui tale presupposto non deve essere interpretato con eccessiva severità, soprattutto nei casi in cui l'alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore per quanto riguarda il profitto conseguito nelle materie di studio contraddistinto dall'assenza di insufficienze. In tali ipotesi una "bocciatura" motivata solo dal numero di assenze potrebbe, difatti, risultare iniqua e ingiustificatamente punitiva e va vagliata con particolare attenzione, anche alla luce delle cause che hanno determinato tali assenze.*

Ciò al fine di non compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un alunno che ha mostrato, dal punto di vista dell'apprendimento, di aver acquisito con profitto, nonostante le assenze, gli insegnamenti impartiti nel corso dell'anno scolastico e, quindi, di essere idoneo al passaggio alla classe superiore.

Nel caso specifico l'Istituto scolastico non ha considerato come valide giustificazioni di assenza,

ai fini della deroga, i certificati medici presentati, perché in sostanza carenti dell'attestazione della gravità della malattia.

Infatti, secondo il TAR Campania il concetto di gravità è concetto relativo e non ben definibile in concreto. Inoltre, una volta attestato uno stato di patologia che impedisce all'alunno di essere presente, questo risulta essere per definizione "grave", nel senso che ne impedisce la presenza e, pertanto, risulta idonea a giustificare l'assenza senza che possano essere fatte ulteriori distinzioni in base al tipo ed intensità della malattia.

Anche il **TAR Piemonte con sentenza n. 1386 del 31 luglio 2014** affronta il tema della proporzionalità dell'azione amministrativa; nel caso in questione, le assenze effettuate dalla studentessa, sono dovute a gravi malattie che affliggono entrambi i genitori, tutte documentate, e possono essere senza dubbio ricomprese nei "casi eccezionali" e "certi" in cui è consentito derogare al tetto massimo previsto dalla vigente normativa, essendo dovute proprio ai "gravi motivi di famiglia e/o personali ..." ed a "gravi patologie dei componenti del nucleo familiare" previsti dall'art. 4 del Regolamento della scuola. Le assenze cumulate dalla ricorrente, come evidenziato nel ricorso e non smentito dall'Amministrazione, non hanno per di più influito sulla possibilità di procedere alla sua valutazione, tanto è vero che l'allieva ha sostenuto tutte le verifiche e interrogazioni previste in tutte le discipline.

Secondo il **T.A.R. Latina – Lazio, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 457**, per non ammettere lo studente alla classe successiva, le sue assenze vanno comprovate. *Secondo il TAR, "deve ritenersi illegittima la mancata ammissione dello studente alla classe successiva motivata sulla base di generici e non comprovati riferimenti operati in sede di scrutinio a 'numerose assenze' o a una partecipazione 'nulla'. E' al contrario necessario un riscontro documentale attraverso una dettagliata verbalizzazione delle giornate di assenza dell'alunno dalla didattica a distanza, in assenza del quale l'alunno va ammesso alla classe successiva con un apposito piano di apprendimento individualizzato finalizzato al recupero, nel corso del successivo anno scolastico, delle lacune riscontrate.*

Per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico (ossia per coloro i quali superano il previsto limite di assenze), il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva. In sede giurisprudenziale si è, tuttavia, affermato un orientamento secondo cui *qualora l'alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (T.A.R. Puglia sez. II - Lecce, 17 settembre 2019, n. 1473).* Inoltre, *far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi (T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 15 ottobre 2019, n. 1713*

IX CONCLUSIONI

Occorre quindi fare attenzione a distinguere i due momenti: da un lato, la valutazione e lo svolgimento dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato (che è regolata, come abbiamo visto, dall'art. 3 dell'Ordinanza); dall'altro, lo svolgimento delle prove d'esame.

Se la Commissione d'esame non è quella ospedaliera, bensì è composta dai docenti della classe di appartenenza del candidato (perché prevale, come durata, la frequenza in classe, rispetto ai giorni di scuola frequentati in corsia), ci si regola secondo quanto stabilisce l'art. 8 per l'effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica⁸. Da tenere in considerazione che il **Presidente di Commissione** dovrà, quindi, gestire la presenza (anche dal punto di vista organizzativo e di calendario delle prove) dei commissari in ospedale.

Un chiarimento dovuto, riguarda l'effettuazione delle prove scritte "nella sessione suppletiva". Le recenti Ordinanze prevedono, saggiamente, lo slittamento delle prove scritte nella sessione suppletiva, proprio ai fini organizzativi (perché la Commissione dovrà recarsi in altro luogo, a domicilio o presso le strutture ospedaliere). E anche l'Ordinanza di quest'anno richiama la possibilità, per l'Ufficio Scolastico Regionale, di "autorizzare l'installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona, provvedendo alla relativa vigilanza" a sottolineare, ulteriormente, che la finalità più importante è che le prove vengano sostenute e che, perché lo studente le sostenga, si recuperino risorse e strategie le più efficaci e utili a garantire tale diritto al candidato.

Tale impegno e richiamo - a realizzare tutti gli sforzi possibili per incontrare le esigenze di cura senza trascurare il diritto allo studio e alla valutazione degli studenti - è molto significativo. Solo se non si dovesse riuscire in alcun modo a organizzare le prove in ospedale e solo se le condizioni di salute del candidato dovessero essere gravissime, le prove slitteranno alla sessione straordinaria. Ma non a causa della mancata disponibilità delle Commissioni. Da qui, la valutazione delle richieste demandata agli USR, affinché non si pregiudichi la possibilità per gli studenti di svolgere le prove e superare con successo l'esame di Stato.

Il rimando alla **sessione suppletiva**, si osserva, è suggerito solo per le prove scritte, perché naturalmente il calendario dei colloqui sarà predisposto in modo da rendere praticabile, per la Commissione, lo spostamento in altra sede. Da non escludere anche la possibilità di svolgere anche le prove scritte negli stessi giorni dei compagni (e quindi il 19 e il 20 giugno 2024 e il 25 giugno per i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e per i candidati iscritti nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca) grazie alla collaborazione dei docenti ospedalieri⁹.

⁸ I Dirigenti scolastici, non appena valutino l'opportunità e l'esigenza di far effettuare le prove fuori dalla sede scolastica, acquisiscono la richiesta da parte del candidato e/o dei genitori, insieme alla documentazione medica e ne danno comunicazione all'indirizzo direzione-piemonte@istruzione.it richiedendo l'autorizzazione del Direttore Generale. È ancora responsabilità dello stesso Dirigente scolastico, in seguito all'ammissione all'Esame di Stato del candidato, dare conferma allo stesso indirizzo il perdurare delle condizioni che impegneranno il candidato e la Commissione a prove fuori della sede scolastica o, diversamente, a comunicare lo svolgimento nella modalità ordinaria. Il Dirigente scolastico avrà altresì cura di condividere tali comunicazioni al Presidente della Commissione.

⁹ All'Ufficio scolastico regionale, ai Presidi di istruzione domiciliare e ai comitati tecnici regionali previsti dal D.M.461 del 6 giugno 2019 (*Linee di indirizzo nazionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare*) ci si potrà riferire per utili e opportune indicazioni che consentano alla Commissione d'Esame di sostenere al meglio gli allievi in particolari condizioni di stato, certificate dai clinici. La realizzazione del pieno diritto all'istruzione e a una valutazione equa non può prescindere dall'ascolto attento dei candidati, dall'indagine puntualissima delle loro condizioni



Nell'interesse degli studenti e delle studentesse ricoverati si raccomanda, quando ciò è reso possibile dalle terapie affrontate e dopo un'attenta valutazione del caso e del contesto di cura e delle relazioni amicali e sociali di appartenenza, il collegamento con i compagni anche in relazione alla preparazione e allo studio perché la vicinanza con i coetanei e, in generale, con il gruppo dei pari, renderà le prove d'esame (e il loro superamento, si spera) un momento di crescita e un'opportunità di confronto e di costruzione di significati e di socialità.

Si sottolinea, altresì, l'importanza della fattiva collaborazione con il personale sanitario delle Aziende ospedaliere perché, proprio grazie all'indispensabile alleanza terapeutica ed educativa, vengano individuati i locali più adeguati e la migliore calibrazione delle cure farmacologiche (o ancora chemioterapiche, ad esempio), in modo da garantire ai candidati le migliori condizioni di studio e di concentrazione sul compito.

In Campania, gli esami dei nostri candidati e delle nostre candidate degenti sono sempre andati a buon fine, grazie alla rete che si è immediatamente attivata intorno al 'candidato': dalla famiglia, alla scuola di appartenenza, ai docenti ospedalieri, all'USR per la Campania, in particolare gli Uffici II e IV, alla Referente SiO e ID dell'Ufficio, al contributo iniziale della Scuola Polo. Storie di successo scolastico, pedagogico e formativo, che hanno incoraggiato gli studenti ad affrontare con determinazione le terapie e le sfide di salute ulteriori, che li hanno tenuti ancora impegnati nei reparti e/o nel domicilio o presso centri di riabilitazione, strutture annesse a quelle sanitarie.

Ciò che va curato, anzitutto, in tali casi, è la comunicazione efficace fra docenti ospedalieri e le classi di appartenenza. Sarà forse utile, ben prima delle prove d'Esame, riflettere sull'importanza di sviluppare un contesto di apprendimento e di relazione professionale 'sano', accrescendo le *life skills* della classe/comunità di appartenenza, in modo che la classe di appartenenza possa essere inclusiva (specie in previsione del rientro alla quotidianità) rispetto all'alunno ricoverato, nonostante che non svolga l'Esame in classe con i compagni. La collaborazione delle scuole è strategica: persino e, a maggior ragione, nel corso di occasioni così delicate come le prove d'esame, conclusive di un ciclo di studi significativo e per gli apprendimenti e per le competenze di vita acquisite.

Per quanto riguarda, infine, l'assenza dei candidati i quali, non perché degenti in ospedale o a domicilio a causa di gravi patologie ma "per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione", **si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 26 dell'O.M. n. 55 del 22 marzo 2024 (Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)**. Al suddetto articolo si rimanda anche per ciò che concerne la sessione straordinaria prevista solo in casi eccezionali e per la quale deve essere prodotta istanza esclusivamente al Presidente della commissione d'esame, il quale deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale.

di salute, dall'effettiva esistenza di una relazione solidale con i docenti.